



**Tribunale Ordinario di Brindisi**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta al n. 1598 2017

**TRA**

-----  
con l'avv. ----- e -----;

**Ricorrente**

E

**INAIL,**

con l'avv. -----

**Resistente**

OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 03.4.2017 l'odierna ricorrente, come in epigrafe indicata ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale denunciata dall'assicurato coniuge -----, deceduto in data 14.03.2016 e rigettata dall'INAIL ed al fine di ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti, rendita per mortem e assegno una tantum, ritenendo che il decesso fosse conseguente alla malattia professionale denunciata.

Si è costituito l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e ed ha resistito alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto, eccependo l'insussistenza del nesso causale.

\*\*\*

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.

In via preliminare, va dato atto che la ricorrente ha offerto adeguata prova di esser erede avendo offerto in giudizio documentazione idonea a far desumere la qualità di erede.

Venendo al merito della controversia, è noto che l'[art. 85 DPR 1124/65](#), applicabile in forza del rinvio ex art. 131 del medesimo decreto, in caso di morte conseguente alla malattia professionale, attribuisce una rendita a favore dei superstiti, individuati nel coniuge superstite (fino alla morte o a nuovo matrimonio), nei figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi fino al raggiungimento del 18° anno di età (ovvero per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, le quote della rendita vanno corrisposte fino al raggiungimento del 21° anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari; in caso, poi, di figli inabili al lavoro, la rendita è corrisposta finché dura l'inabilità), ovvero, in mancanza dei superstiti indicati, negli ascendenti e genitori adottanti (se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte) e nei fratelli e nelle sorelle (se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli).

Orbene, nel caso di specie, come può evidenziarsi dai certificati in atti, agisce per il riconoscimento del diritto alla rendita in favore dei superstiti, quale suo erede legittimo, il coniuge del defunto e, dunque, soggetto legittimato all'esercizio del diritto in esame.

Quanto all'accertamento del nesso di causalità tra la morte e la malattia professionale, va detto che con il presente giudizio la parte ricorrente, nella spiegata qualità, ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia lamentata dal de cuius, la riconducibilità del decesso a quest'ultima e la conseguente condanna dell'INAIL al pagamento della relativa rendita, ai sensi del [DPR 1124/65](#) e successive modifiche.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale,

altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale.

Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio.

Nella fattispecie di cui è causa, è provato che ----- operaio saldatore tubista aveva prestato servizio all'interno dell'Ilva di Taranto, dal 1972 al 2001, lavorando a contatto con le polveri di amianto (cfr dichiarazioni testi escussi).

Ciò posto, vanno condivise le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU), sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico ed accertative della riconducibilità del decesso alla patologia sofferta dal de cuius a sua volta riconducibile all'attività lavorativa da costui espletata. Ed, infatti, il ctu ha concluso nel senso che *“Per quanto concerne l'eziopatogenesi della malattia che ha colpito e portato alla morte il Sig. -----, sembra sussistere la probabilità, in base ai dati epidemiologici disponibili, che la patologia possa essere ricondotta ad una esposizione ad amianto e benzene, appare assai arduo stabilire con un accettabile livello di certezza, quali siano le esposizioni causa della malattia..... Vi sono altresì evidenze scientifiche di cancerogenesi del mieloma multiplo indotte da esposizione a benzene così come riconosciuto dallo IARC, a livello tale da essere accettate dalla comunità scientifica internazionale.... trattandosi di patologie multifattoriali, di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, del nesso di causalità, è tuttavia possibile attribuire con elevata probabilità un nesso di causalità tra la patologia neoplastica da cui era affetto il Sig. ----- (“Mieloma multiplo”) e l'attività lavorativa dallo stesso espletata. ....per quanto concerne quindi la risposta ai quesiti posti dall'Illustrissimo Sig. Giudice, le risposte più appropriate sembrano le seguenti: - il fu ----- era affetto dalla malattia denunciata (MIELOMA MULTIPLO); - tale patologia ne ha certamente causato il decesso; - per tale patologia non può essere assolutamente esclusa l'origine professionale essendo stato esposto il fu ----- a noxae professionali che, probabilmente, insieme ad altri fattori ambientali ed individuali, hanno contribuito all'insorgere della patologia neoplastica; - il periodo di comparsa di tale patologia può essere fatto risalire al 2015 ed ha determinato una inabilità assoluta e permanente sin dall'inizio”.*

Va, pertanto, riconosciuto il diritto della parte ricorrente, nella qualità di vedova alla rendita ai superstiti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa inoltrata all'Inail da parte del de cuius, con la conseguente

condanna dell'Inail al pagamento dei relativi importi, nella misura di legge, oltre interessi legali sui singoli ratei da portarsi in detrazione del maggior danno determinato dalla rivalutazione monetaria [ex art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412](#).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sono poste, altresì, a carico dell'INAIL le spese di ctu liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza., definitivamente pronunciando sulla domanda formulata dalla ricorrente nei confronti dell'istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L., in persona del Direttore legale rapp.n.te pro tempore, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Inail al pagamento, in favore della parte ricorrente, nella spiegata qualità, nella misura di legge, della rendita ai superstiti, rendita per mortem e assegno una tantum, a decorrere dal 15.3.2016, oltre accessori di legge;
- condanna l'Inail al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge;

Brindisi, 13.10.2020

Il Giudice  
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)